




### IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 316 ter c.p. perché, dopo aver dichiarato, mediante la presentazione, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla domanda di ammissione ai contributi pubblici avente protocollo n.1061S58 e diretta all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli interventi e lo sviluppo d'impresa S.p.A., gestore delle agevolazioni su mandato del Governo, nella quale attestava falsamente "di avere, alla data di presentazione della domanda i requisiti di non occupazione di cui all'art.17 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 21 Aprile 2000 n.185" - circostanza non vera perché egli alla data della domanda (28/03/2011) risultava già intestatario di Partita IVA n. \_\_\_\_\_, conseguiva indebitamente contributi e finanziamenti pari ad € 18.705,18.

In Pescara il 21/04/2012, il 07/11/2012 ed il 12/10/2013 (date delle effettive erogazioni).

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

- Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Anna Benigni, ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma II cp.
- Il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Chiarini ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma I cp.

A handwritten signature, possibly 'A', is written in the lower right quadrant of the page. A long, thin diagonal line extends from the bottom left towards the top right, crossing the signature.

## MOTIVAZIONE

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 26.9.2017, è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 316 ter c.p..

Gli si contesta aver omesso di dichiarare, nella domanda di ammissione ai contributi pubblici concessi a persone disoccupate o in cerca di prima occupazione, dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA S.p.A), di essere già intestatario di Partita IVA n. \_\_\_\_\_, conseguendo così, indebitamente, contributi e finanziamenti, pari ad € 18.705,18.

All'udienza del 7 febbraio 2018, presente l'imputato, si è proceduto all'ammissione delle prove richieste dalle parti, che hanno prestato consenso alla lettura, ex art. 493 comma IV cpp, della denuncia datata 25.7.15 e dell'informativa redatta dalla Guardia di Finanza in data 16.6.15 con i relativi allegati, nonché dell'interrogatorio reso dall'imputato in data 23.2.16.

Il procedimento è stato quindi rinviato all'udienza del 12.4.18 per l'esame del teste \_\_\_\_\_ che, per conto dell'imputato, aveva curato la richiesta di finanziamento inoltrata all'INVITALIA S.p.A.

Terminata l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti il tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo, riservando termine per il deposito della motivazione.

Dall'istruttoria svolta ed in particolare dalla lettura della denuncia e dell'informativa, redatta dalla Guardia di Finanza, risulta che l'imputato, al momento della richiesta di finanziamento inoltrata all'INVITALIA S.p.A. era titolare della Partita IVA n. \_\_\_\_\_.

Come risulta dalla lettura della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'imputato in data 28.3.11 ed allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni richieste all'INVITALIA, tra i requisiti espressamente indicati dal richiedente, vi era anche quello della non occupazione, ai sensi dell'art. 17 del DLvo n. 185 del 21 aprile 2000.

Considerato che l'art. 17 del DLvo n. 185 del 21 aprile 2000 non considera come soggetto privo di occupazione il titolare di partita IVA, può quindi affermarsi che, nell'atto di notorietà sottoscritto in data 28.3.11, l'imputato ha reso dichiarazioni non veritiere.

Accertata la sussistenza del fatto contestato e rilevato che l'indebita percezione di fondi pubblici è delitto a dolo generico, occorre ora verificare se l'informazione, oggetto di contestazione, sia stata volontariamente omessa dall'imputato, nella consapevolezza delle sue caratteristiche tipiche. Occorre cioè accertare se \_\_\_\_\_ fosse stato consapevole non solo della contestata omissione, ma anche della sua rilevanza "contrattuale" rispetto alla procedura di erogazione.

In merito va precisato che, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è emerso che la partita IVA n. \_\_\_\_\_, aperta nel 2003 e chiusa in data 15.2.12, non era mai stata movimentata (cfr pag. 4 dell'informativa della Guardia di Finanza).

Sentita come teste \_\_\_\_\_, che aveva curato per conto dell'imputato l'apertura della pratica di finanziamento, ha dichiarato che, a seguito di segnalazione dell'Agenzia INVITALIA S.p.A. che aveva rilevato l'esistenza della partita IVA n. \_\_\_\_\_, della quale aveva sollecitato la chiusura, aveva proceduto a chiudere la partita IVA

preesistente e ad aprirne una nuova, finalizzata allo svolgimento dell'attività oggetto di finanziamento.

Nell'interrogatorio reso in data 23.2.16, l'imputato ha dichiarato che, dopo l'apertura della partita IVA effettuata nel 2003, essendo sfumata l'opportunità di lavoro che aveva giustificato tale operazione, aveva chiesto alla sua commercialista, la dott.ssa

, di chiudere la partita IVA. Quando aveva sottoscritto l'atto di notorietà aveva quindi agito nella convinzione che la precedente partita IVA fosse stata effettivamente chiusa.

Considerato, sulla base di quanto sopra evidenziato, che è verosimile ritenere che l'imputato, al momento della sottoscrizione dell'atto di notorietà, non fosse consapevole di non essere nelle condizioni per poter beneficiare del contributo richiesto, verificato che INVITALIA S.p.A., una volta accertata l'esistenza del requisito ostativo, si era limitata ad invitare il richiedente a chiudere la preesistente partita IVA, procedendo poi ad erogare il finanziamento richiesto, può quindi concludersi per l'insussistenza dell'elemento soggettivo previsto per la configurabilità del reato contestato.

Va quindi emessa nei confronti di \_\_\_\_\_ sentenza di assoluzione dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Atteso il carico del ruolo si indica nella data del 30 maggio 2018, il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve \_\_\_\_\_ dal reato a lui ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica per il deposito della motivazione della sentenza.

Pescara 12 aprile 2018

Il Giudice estensore  
Patrizia Medica



Il Presidente  
Maria Michela Di Fino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 2 MAR 2018  
CANCELLIERE

